



Università degli Studi di
Messina

Prot. n. 60659

Del 22/11/2013

Tit/Cl I/1 Partenza

Circolare n. 65/2013

Università degli Studi di Messina

Ai Dirigenti

Ai Responsabili delle Aree, Settori e Uffici

Ai Direttori dei Dipartimenti

Ai Responsabili dei Centri Autonomi di

Spesa

Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri

e, p.c. Al Magnifico Rettore

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125. Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Il decreto-legge in oggetto reca varie disposizioni indirizzate alle pubbliche amministrazioni, concernenti, tra l'altro, disposizioni per limitare le assunzioni a tempo determinato, limiti di spesa per le auto blu e per le società partecipate, precisazioni e interpretazioni in materia pensionistica, proroga delle graduatorie di concorso, e modifiche alla disciplina delle autorizzazioni al personale per incarichi esterni retribuiti.

Del decreto-legge, composto da 18 articoli, si evidenziano, in particolare, le disposizioni di rilevante interesse per le Università.

Auto blu. L'art.1 proroga fino al 31 dicembre 2015 il divieto di acquisto e di stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Rimangono ferme le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture e pertanto non si possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il limite di spesa del 50% si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture. Sono previste ulteriori sanzioni per le amministrazioni che non adempiono ai previsti obblighi di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dell'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate. Gli atti adottati in violazione delle

disposizioni in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro. Inoltre costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Inoltre, saranno dettati criteri attuativi delle suddette disposizioni al fine di disporre di modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio.

Incarichi di studio e consulenza. I commi da 5 a 7 dell'art. 1 concernono la spesa per studi ed incarichi di consulenza da parte di pubbliche amministrazioni. Le norme, per espressa previsione normativa, non si applicano alle Università, eccetto la disposizione del comma 6 che prevede l'inserimento, nel bilancio di previsione, di specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari.

Riduzione delle dotazioni organiche. Come è noto, l'art. 2 del D.L. n. 95/2012 (spending review) ha previsto la riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca, dettando dei criteri e delle procedure ai fini dell'attuazione della riduzione del personale. La riduzione di personale non riguarda tutte le amministrazioni pubbliche, in quanto alcune amministrazioni sono escluse in ragione della necessità di garantire lo svolgimento di alcune funzioni primarie o in ragione dell'esistenza di una normativa speciale di settore. Il comma 4 esclude il comparto scuola e AFAM e – a parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, Direttiva n. 10/2012 - si può ritenere che siano escluse anche le Università, pur non essendo richiamate nello stesso comma 4, in considerazione della specificità del loro ordinamento e dell'assetto organizzativo che le caratterizza.

Tuttavia, anche se le Università sono escluse dal novero delle amministrazioni che devono effettuare la riduzione del personale di cui all'art. 2 del D.L. n. 95/2012, le stesse potrebbero dichiararne l'eccedenza per ragioni funzionali o finanziarie, così come prevede il comma 14 dell'art. 2 del D.L. n. 95/2012, e, in questo caso, il comma 3 dell'art. 2 del decreto legge in oggetto estende a tutte le amministrazioni pubbliche (comprese le Università) la possibilità di applicare la previgente disciplina pensionistica, in caso di dipendenti in possesso di requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2016.

In ogni caso le cessazioni dal servizio disposte a seguito dell'applicazione dei requisiti pensionistici preventivi non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti pensionistici attualmente in vigore.

Interpretazioni autentiche sulle decorrenze per l'accesso alla pensione. I commi 4 e 5, 5-bis, 5-ter e 6 dell'art. 2 del decreto-legge in oggetto recano l'interpretazione autentica di alcune disposizioni dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011. In particolare, l'art. 24, comma 3, primo periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24; l'art. 24, comma 4, secondo periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione; la disposizione che consente l'applicazione dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze previgenti al D.L. n. 201/2011 ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011; la disposizione che consente di ridurre il personale (per le Università, soltanto nei casi di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione) applicando la disciplina previgente al personale in possesso di requisiti anagrafici e contributivi, che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2016, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione.

Incarichi dirigenziali. I commi 8-ter e 8-quater dell'art. 2 del decreto-legge in oggetto intervengono sull'art. 19 del D.lgs n. 165/2001 e modificano, ampliandola, la percentuale di incarichi dirigenziali che possono essere conferiti, dalle amministrazioni dello Stato, anche a dirigenti non appartenenti ai propri ruoli purché dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento. Si specifica, inoltre, che i dirigenti a tempo determinato devono essere in possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento.

Conto annuale delle spese sostenute per il personale. I commi 10, 11 e 11-bis dell'art. 2 del decreto-legge in oggetto sono relativi agli obblighi di rilevazione della

consistenza del personale e di trasmissione del conto annuale delle spese sostenute per il personale (sistema informativo SICO), previsto dall'art. 60 del dlgs n. 165/2001, che viene esteso a tutte le pubbliche amministrazioni. Inoltre, gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.

Autorizzazioni incarichi esterni retribuiti. Il comma 13-quinquies dell'art. 2 del decreto-legge in oggetto modifica l'art. 53, comma 6, del dlgs n. 165/2001, prevedendo la nullità di tutti gli atti e provvedimenti adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il comma 6 stesso e aggiungendo alla lettera f-bis) le parole: nonche' di docenza e di ricerca scientifica.

Si ricorda che le disposizioni dell'art. 53 del Dlgs n. 165/2001, prevedono le ipotesi di svolgimento da parte di pubblici dipendenti di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio.

La disciplina, recentemente modificata e integrata dalla legge n. 190/2012 (legge anticorruzione), prevede, per lo svolgimento da parte del dipendente pubblico di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio:

1. la previa autorizzazione o il previo conferimento dell'amministrazione di appartenenza;
2. la comunicazione in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, anche se le attività sono svolte a titolo gratuito;
3. la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Ai professori e ai ricercatori universitari si applicano anche le disposizioni previste dal comma 10 dell'art. 6 della legge n. 240/2010.

A parere del Dipartimento della Funzione pubblica, che ha risposto ad una specifica richiesta di questa Amministrazione, il comma 6 contempla ipotesi soggettive e oggettive di esclusione dagli obblighi e adempimenti sopra richiamati, mentre "la legge n. 240/2010 ha solo semplificato la procedura di rilascio delle autorizzazioni all'interno degli Atenei, non modificando in alcun modo l'art. 53 del d.lgs n. 165/2001".

Pertanto, la disciplina dell'art. 53 si applica a tutti i dipendenti pubblici, compresi i professori universitari e i ricercatori a tempo pieno, che non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, con le sole eccezioni soggettive relative ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, ai docenti universitari a

tempo definito e alle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

Non è necessaria l'autorizzazione preventiva e non sono previsti obblighi di comunicazione e pubblicazione sul sito per le seguenti attività:

- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
- f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

L'elenco delle esclusioni soggettive ed oggettive è tassativo, pertanto, al di fuori di queste ipotesi, per il principio di esclusività, per lo svolgimento di un incarico esterno retribuito è necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione. Per gli incarichi a titolo gratuito, invece, è sufficiente effettuare una comunicazione, che permetta all'amministrazione di valutare l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interessi. Infatti, secondo l'allegato n. 1 al Piano Nazionale Anticorruzione "il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti (comma 12); in questi casi, l'amministrazione – pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione – deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico; gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'amministrazione sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza all'interno dell'amministrazione di appartenenza" (per i professori e i ricercatori, attività che presuppongono conoscenze ed esperienze nel settore scientifico disciplinare di appartenenza; per il personale tecnico amministrativo, attività amministrative o tecniche analoghe a quelle svolte nell'amministrazione di appartenenza).

Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006, introdotto dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, è finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice degli Appalti.

L'AVCP ha istituito un sistema per la verifica *online* dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato "AVCPASS" (*Authority Virtual Company Passport*) e, a partire dal 1 gennaio 2014 la verifica dei requisiti dovrà essere svolta esclusivamente mediante il sistema AVCPASS per tutte le gare di

importo superiore a € 40.000 con la sola esclusione degli appalti svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici o con sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché degli appalti nei settori speciali.

I commi 13-sexies e 13-septies dell'art. 2 del decreto-legge in oggetto chiariscono i termini di entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici per le verifiche di cui all'art. 6 bis, con la soppressione dell'art. 49 ter del D.L. 69/2013 e la modifica dell'art. 6 bis, comma 1, sostituendo le parole "acquisita presso" con le parole "acquisita esclusivamente attraverso".

Pertanto, dal combinato disposto tra il nuovo testo dell'art. 6 bis e la deliberazione n. 111/2012 dell'AVCP, a partire dal 1 gennaio 2014 la verifica dei requisiti dovrà essere svolta esclusivamente mediante il sistema AVCPASS.

Il comma 13-ter dell'art. 2 del decreto-legge in oggetto prevede che l'AVCP possa consultare la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita presso il Ministero dell'interno, ai fini delle verifiche che devono essere effettuate tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Società controllate. Il comma 7-bis dell'art. 3 del decreto-legge in oggetto prevede che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni non possano inserire, pena la nullità, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i dirigenti benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato.

Il comma 7-ter dell'art. 3 del decreto-legge in oggetto prevede che i dirigenti delle società controllate che risultino titolari di trattamento pensionistico cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013 qualora le stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. In caso di società con esercizio in avanzo il trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità dei dirigenti è sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale.

Revisione dei contratti di servizio. L'art. 3-bis del decreto-legge in oggetto prevede che le amministrazioni, al fine di assicurare il contenimento della spesa, possono provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con le società o con gli enti controllati, con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione. In tale ipotesi le società e gli enti controllati procedono, entro i successivi novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale impiegato nell'attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi.

Uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego. L'art. 4 del decreto-legge in oggetto modifica l'art. 36 del d.lgs n. 165/2001, relativo all'utilizzo di contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che lo stesso sia utilizzato *esclusivamente* per esigenze di carattere temporaneo o eccezionale. Inoltre, si valorizzano le graduatorie vigenti prevedendo la possibilità di sottoscrivere

contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato e con la previsione che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possano effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

Infine si estendono al lavoro flessibile nel pubblico impiego le norme sul lavoro a tempo determinato fermo restando che le pubbliche amministrazioni devono assumere esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il lavoro flessibile può essere utilizzato *esclusivamente* per esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, e vige il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa posti in essere in violazione delle norme di cui agli artt. 7, comma 6 e 36 del D.lgs n. 165/2001 sono nulli e determinano responsabilità erariale e dirigenziale.

Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile le amministrazioni devono redigere un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al proprio nucleo di valutazione e al Dipartimento della funzione pubblica.

Efficacia delle graduatorie. Il comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge in oggetto proroga al 31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

Procedure concorsuali riservate ai lavoratori a tempo determinato. I commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 4 del decreto-legge in oggetto prevedono che, fino al 31 dicembre 2016, le amministrazioni potranno svolgere concorsi riservati a personale già impiegato a tempo determinato con almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5. Si potranno adottare, di norma, bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate.

Sulla base delle possibilità assunzionali, fino al completamento delle procedure è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato, per assicurare il mantenimento degli standard di funzionalità delle amministrazioni.

Assenze per visite specialistiche od esami diagnostici. Il comma 16-bis dell'art. 4 del decreto-legge in oggetto interviene sulle assenze per malattia necessarie per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Pertanto, viene modificato il comma 5-ter dell'art. 55-septies del D.lgs n. 165/2001, che prevede, nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, la possibilità di fruire di un permesso giustificato mediante la presentazione di

attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. L'attestazione può anche essere trasmessa dal medico o dalla struttura mediante posta elettronica.

Accesso alla pensione prima dei 62 anni e assenze per la donazione di sangue e per maternità e paternità. L'art. 4-bis del decreto-legge in oggetto si occupa dei profili pensionistici relativamente alla donazione di sangue e di emocomponenti e per i congedi di maternità e paternità.

I soggetti che maturano i requisiti di anzianità contributiva e possono accedere a trattamento pensionistico prima del 62 anni non subiscono la riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni se l'anzianità contributiva deriva da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, e per i congedi parentali di maternità e paternità.

Autorità nazionale anticorruzione. L'art. 5 del decreto-legge in oggetto reca disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.). Vengono modificate la composizione dell'ANAC e le procedure per la nomina dei componenti. Il Presidente e i componenti della Commissione già insediati resteranno in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e dei nuovi componenti.

Testimoni di giustizia. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge in oggetto prevede che i testimoni di giustizia possano essere inseriti, anche se non sono più sottoposti ad un programma di protezione, a programmi di assunzione nelle pubbliche amministrazioni.

Assunzioni obbligatorie delle categorie protette. Il comma 6 dell'art. 7 del decreto-legge in oggetto prevede che le amministrazioni pubbliche rideterminino il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere, a tempo indeterminato, un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente, anche in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà.

Agenzia per la coesione territoriale. L'art. 10 del decreto-legge in oggetto istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, ente con autonomia organizzativa e di

bilancio che opera in raccordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la corretta ed efficace gestione dei fondi strutturali europei e del fondo per lo sviluppo e la coesione.

Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). L'art. 11 del decreto-legge in oggetto chiarisce e specifica gli obblighi di adesione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi e fissa i termini di operatività del Sistema, diversi a seconda della categoria di produttori.


Per maggiore approfondimento si allega il testo del decreto-legge e il commento redatto dall'Ufficio Studi del CODAU (Convegno permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane).

Si allega, inoltre, con riferimento alle autorizzazioni incarichi esterni retribuiti, la nota di chiarimento del 7.10.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Si raccomanda la puntuale osservanza delle disposizioni del decreto-legge in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico



Ufficio documentazione e agg. norm.: Dott.ssa Elvira Russo 
Area OO. CC. servizi amministrativi e documentazione: Dott.ssa Maria Ordile